

N. 02616/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04308/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4308 del 2014, proposto da:

Gruppo Odp Pubblicità s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Alessio Pica e Giuseppe Scavuzzo, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, via Germanico 24;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Baroni, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazioni "Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente – IICA e Centro d'iniziativa per la legalità democratica - CILD, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Lo Mastro e Stefano Rossi, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale delle Milizie 9;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 1775/2014, resa tra le parti, concernente una diffida a rimuovere impianti pubblicitari del "circuito culturale e spettacolo"

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* delle associazioni Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente e Centro d'iniziativa per la legalità democratica

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Scavuzzo, Scoca, Lo Mastro e Rossi, in dichiarata delega di Baroni per il comune di Roma;

Ritenuto che le argomentazioni contenute nel presente appello non inducano ad una prognosi sull'esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. diversa da quella effettuata dal TAR, come peraltro già statuito da questa Sezione su appelli cautelari proposti da altre imprese nei confronti degli stessi provvedimenti qui impugnati (ordinanze cautelari nn. 2233, 2237 e 2241 del 28 maggio 2014;

evidenziato in particolare che nei precedenti in questione, così come nell'ordinanza appellata, si è condivisibilmente dato rilievo decisivo all'assenza di un formale titolo autorizzatorio all'installazione degli impianti, tale da escludere la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo all'odierna appellante;

considerato che non sono condivisibili nemmeno le deduzioni svolte dall'appellante Odp Pubblicità nella memoria difensiva depositata il 14 giugno,

volte ad evidenziare che l'installazione dei propri cartelli pubblicitari è avvenuta in virtù di *“un'autorizzazione atipica”*, in applicazione di precisi indirizzi della giunta comunale (memoria di giunta istitutiva banca dati degli impianti pubblicitari del 3 febbraio 2009), nelle more dell'approvazione del piano regolatore degli impianti pubblicitari, e nell'ambito del *“circuito cultura e spettacolo”*, tale da non renderli riconducibili agli impianti *“senza scheda”* oggetto del provvedimento di rimozione; rilevato infatti che la stessa appellante finisce per ammettere l'assenza di un formale titolo autorizzatorio, che nondimeno non può nemmeno essere ricavato implicitamente;

considerato, a questo riguardo, che nell'ambito del procedimento per la costituzione di un *“circuito pubblicitario”* relativo alla cultura e spettacolo, l'amministrazione ha sempre manifestato la propria posizione, significando che si trattava di un'iniziativa di carattere *“temporaneo”* (cfr. note del 29 luglio e 2 agosto 2010, prodotte dalla stessa appellante), i cui conseguenti accertamenti erano unicamente finalizzati *“a verificare la rispondenza dei siti in questione alle prescrizioni del Codice della Strada”* o all'assenza di altri divieti, in ogni caso negando esplicitamente che il rilascio di appositi numeri identificativi *“costituisce autorizzazione”*;

ritenuto infine, quanto alle spese del presente appello, che non sussistano ragioni per derogare al criterio della soccombenza nei rapporti con l'amministrazione resistente, mentre possono essere compensate nei confronti degli intervenienti *ad opponendum*;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4308/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna l'appellante alla relativa refusione in favore di Roma Capitale, nella misura di €

2.500,00, oltre agli accessori di legge; le compensa nei rapporti tra quest'ultima e le associazioni intervenienti *ad opponendum*.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)